

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, 18 luglio 2017
Prot. 893/2017

Alla cortese attenzione dei fornitori
Loro sedi

Oggetto: **Split payment**

Con la presente si comunica che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) in data 13 luglio 2017 è stato definitivamente chiarito che rientrano nella scissione dei pagamenti "*le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", modificando l'articolo 5-bis del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 (introdotto dal D.M. del 27 giugno 2017).


L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio rientra pertanto nel meccanismo dello split payment in base al quale le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata dai fornitori, pagando quindi ai fornitori il solo corrispettivo per la fornitura/prestazione.

La norma riguarda le fatture per le quali l'esigibilità si verificherà a partire dal giorno successivo a quello in cui il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia non ci sarà alcuna conseguenza per i fornitori che hanno anticipato i contenuti del nuovo provvedimento, assoggettando al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture con esigibilità verificatesi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione del decreto.


Le fatture dovranno riportare la dicitura "**Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter**".

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Tesoriere
del Consiglio dell'Ordine
ing. Maria Cristina Zecca



Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine
ing. Marco Scaramellini



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Articolo 17 ter DPR 633/1972

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (1).

In vigore dal 24/06/2017

Modificato da: Legge del 21/06/2017 n. 96 Articolo 1

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, nn. 1\) e 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 395 della direttiva 2006/112/CE](#).

1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

1-quinq. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

2. (Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#)).

(1) Ai sensi dell'[art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#) le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'[art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017](#), si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.